



## COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\* \* \* \*

Ordinanza Sindacale n. 17 del 18/10/2019

**OGGETTO: Determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 110, comma 10, TULPS.**

### IL SINDACO

**Premesso che** l'art. 110, comma 10, del TULP dispone che *“Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”;*

**Considerato che** occorre provvedere alla graduazione della suindicata sanzione amministrativa accessoria da comminare ai titolari dei pubblici esercizi incorsi nella violazione del comma 9 dell'art. 110 del TULPS;

**Ritenuto** di dover individuare criteri certi per la corretta quantificazione della sanzione accessoria in questione;

**Visto** il decreto 21 maggio 2003 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con cui sono stati definiti criteri e misure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

**Visto** l'art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

### ORDINA

- di fissare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di cui all'art. 86 del Tulp ovvero dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 287/1991, prevista dall'art. 110, comma 10, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 come modificato dall'art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

| TIPOLOGIA APPARECCHI O CONGEGNI       | NUMERO    | DURATA    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Art. 110, comma 6, del TULPS          | da 1 a 3  | giorni 5  |
|                                       | da 4 a 10 | giorni 15 |
|                                       | oltre 10  | giorni 30 |
| Art. 110, comma 7 lett. a), del TULPS | da 1 a 3  | giorni 3  |
|                                       | da 4 a 10 | giorni 5  |
|                                       | oltre 10  | giorni 20 |
| Art. 110, comma 7 lett. c), del TULPS | da 1 a 3  | giorni 2  |
|                                       | da 4 a 10 | giorni 4  |
|                                       | oltre 10  | giorni 15 |

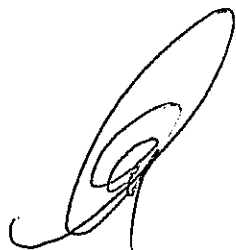
Le sopraindicate sanzioni accessorie sono cumulabili e la loro somma non può comunque superare il limite massimo dei trenta giorni previsto per legge.

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune quindici.

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune.

L'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.



IL SINDACO  
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

